



COMUNE DI BOLSENA (Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN FRANCESCO DI BOLSENA

Art. 1

Definizione e Organizzazione

Il Teatro Comunale San Francesco, di seguito chiamato "Teatro", è sito in Bolsena (VT), Piazza Matteotti.

Art. 2

Destinazione d'uso

Il Teatro è destinato allo svolgimento di:

1. attività sociali e culturali quali spettacoli teatrali, manifestazioni, concerti, convegni, congressi, conferenze, corsi di formazione e specializzazione in ambito teatrale e musicale;
2. altre manifestazioni di generale interesse culturale e/o sociale.

Art. 3

Concessione temporanea

1. Compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, con il programma delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico e sociale, con attenzione prioritaria alle esperienze locali.
2. La concessione è rilasciata a titolo oneroso o gratuito.

Art. 4

Procedura di concessione temporanea a terzi

1. Per ottenere la concessione del Teatro, il richiedente deve presentare presso l'Ufficio Cultura del Comune di Bolsena domanda scritta, non meno di 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo casi di particolare urgenza e importanza.
2. La domanda, presentata in forma libera, deve contenere i seguenti elementi:
 - i dati anagrafici del richiedente; ove si tratti di associazione o ente, le generalità del legale rappresentante.
 - giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa proposta;
 - altre informazioni atte a identificare l'iniziativa (dossier, *curriculum* ...);
 - eventuale richiesta dell'uso degli impianti di cui è dotato il Teatro.
3. Qualora l'utilizzo venga autorizzato, sarà data comunicazione formale al richiedente che dovrà ottenere le preventive autorizzazioni quando richieste, da parte degli enti e organi preposti intendendosi il Comune sollevato da ogni responsabilità che potesse derivarne in tal senso.

Art. 5

Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro è disposta solo nel caso in cui possano essere

assicurati i servizi di sala e in conformità alle norme di sicurezza.

2. In nessun caso la concessione può essere data quando, per la natura e le caratteristiche delle manifestazioni, vi sia fondato timore che il Teatro, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

3. La concessione in uso del Teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. All'inizio del periodo di utilizzo del Teatro, il personale addetto incaricato dall'Amministrazione comunale effettuerà il sopralluogo dei locali insieme al concessionario, al fine di accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature; il medesimo personale provvederà all'apertura e alla chiusura del Teatro, all'assistenza tecnica e al controllo durante l'utilizzo degli spazi.

2. Durante il periodo di utilizzo, il concessionario dovrà mantenere il decoro e la pulizia degli spazi della struttura. Il personale addetto ne verificherà la corretta esecuzione.

Art. 7

Tariffe e modalità di pagamento

1. Di norma la concessione in uso del Teatro Comunale è condizionata al pagamento di una tariffa nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

La stessa Giunta Comunale, esaminato il progetto di spettacolo proposto, si può riservare il diritto di subordinare la concessione della struttura alla previa costituzione di una idonea cauzione.

2. La tariffa d'uso dovrà essere corrisposta prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato pagamento entro i termini, comporterà il ritiro della concessione all'utilizzo del Teatro.

3. In caso di mancata utilizzazione del Teatro Comunale, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato utilizzo del Teatro da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso della cauzione preventivamente versata.

Art. 8

Personale tecnico

1. In aggiunta al personale messo a disposizione dal Comune di Bolsena il concessionario potrà, a proprie spese, reperire altro personale che sarà tuttavia sempre affiancato dal personale interno del Teatro nell'utilizzo della strumentazione.

Art. 9

Danni

1. Il concessionario sarà responsabile dei danni arrecati al Teatro, alle suppellettili e alla strumentazione ivi presenti.

2. Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone e/o cose durante l'intero periodo di utilizzo del Teatro, assumendo a proprio carico la totale responsabilità di cui sopra.

3. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile o alla strumentazione esistente, il Comune provvederà ad incamerare dalla somma versata a titolo di cauzione, l'importo occorrente per il ripristino delle cose danneggiate, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per i maggiori danni arrecati.

4. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine alle attrezzature di allestimento e quant'altro verrà collocato dal concessionario nei locali del Teatro.

Art. 10

Gratuità della concessione

Criteri e requisiti

1. Il Comune di Bolsena concede l'uso gratuito del Teatro alle Scuole aventi sede nel Comune e alle locali parrocchie.
2. La struttura dovrà essere restituita nel medesimo stato in cui è stata consegnata.
3. Sono da considerarsi egualmente vigenti le prescrizioni del presente regolamento riguardanti il danneggiamento del Teatro e della suppellettile ivi presente e alla responsabilità del richiedente-responsabile della manifestazione, circa la responsabilità di terzi o danni che potranno derivare ai soggetti partecipanti alla manifestazione.

Art. 11

Prescrizioni particolari

1. Gli allestimenti relativi alle manifestazioni dovranno rispondere a criteri di decoro, non dovranno ostruire gli accessi al Teatro, le uscite di sicurezza, intralciare il deflusso degli spettatori o comportare interventi sulla struttura e gli arredi.

Art. 12

Divieti

1. Il Teatro non può essere concesso per lo svolgimento di attività, manifestazioni o riunioni di tipo politico.
2. Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche della iniziativa per cui il Teatro viene concesso.
3. L'utilizzo del Teatro non può essere concesso per manifestazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume e, in ogni caso, tali attività non potranno essere realizzate da parte dell'utente.
4. Nel Teatro sono vietati allestimenti di tavole imbandite e consumazioni di cibi o bevande.
5. Nel Teatro e relativi servizi è vietato fumare.
6. E' vietato l'uso di attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare danno alla struttura e agli arredi del Teatro.
7. In occasione delle manifestazioni, all'interno del Teatro non possono essere affissi manifesti pubblicitari o di sponsorizzazione se non preventivamente visionati ed eventualmente autorizzati dal Comune di Bolsena.